

Regolamento per la gestione e la concessione in uso della "Casa della Comunità Luciano Martin"

Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione e la concessione in uso, occasionale o continuativa, dei locali della Casa della Comunità "Luciano Martin", sita in via Gasparinetti n. 4 a Ponte di Piave.

Art. 2 - Fruitori della concessione

I locali possono essere concessi a gruppi, associazioni e privati per attività non aventi scopi commerciali e/o di lucro, con priorità per quelli iscritti nell'Albo delle Associazioni di Ponte di Piave e/o aventi sede nel territorio comunale o i cui membri siano in maggioranza ivi residenti.

La concessione è subordinata ad espressa autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Le richieste devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, utilizzando i moduli a tal fine predisposti, per ottenere l'autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 4 – Responsabilità dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per i danni che possano derivare a persone o cose, all'interno o all'esterno dei locali, durante l'uso degli stessi da parte degli assegnatari.

Art. 5 - Comportamento degli assegnatari

Gli assegnatari sono tenuti ad avere la massima cura dei locali loro assegnati e al risarcimento di eventuali danni provocati direttamente o da terzi che vi accedono sotto la loro responsabilità.

Gli assegnatari si impegnano a prendere visione e rispettare quanto stabilito nei disciplinari per la concessione d'uso occasionale e la e la concessione d'uso continuativo redatti ed aggiornati dagli uffici preposti.

Art. 6 - Tariffe

Le associazioni e gli enti che utilizzano i locali sono tenuti al pagamento delle quote stabilite in base ad uno specifico tariffario.

Spetta alla Giunta Comunale stabilire e modificare le tariffe per l'uso dei locali.

Spetta al sindaco stabilire come e quando applicarle e/o revocarle.

Art. 7 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento le associazioni e/o privati che richiedano l'utilizzo dei locali per attività di particolare valenza in campo sociale, culturale o di informazione del territorio ed in base alle finalità perseguite dall'associazione.

Art. 8 – Cessione a terzi

E' vietato cedere a terzi i diritti derivanti dall'assegnazione temporanea o duratura degli spazi della Casa della Comunità.